

STATUTO

**SAN GIUSEPPE - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOVICILLE SI VIA TOSCANINI 8

Numero REA: SI - 116233

Codice fiscale: 01046300529

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

delibera

1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale così come proposto dal Presidente e che si allega al presente atto sotto la lettera A, previa lettura da me data ai comparenti presente l'assemblea;

2) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri nelle persone dei soci Monica Domini (presidente), Filomena Molino (vice presidente) e Laura Ricci (consigliere). Le suddette accettano la carica.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e venti minuti.

Le spese del presente atto sono a carico della cooperativa che richiede le agevolazioni in materia.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me su tre pagine fin qui di un foglio, è stato da me letto, in presenza dell'assemblea, alla comparente, la quale lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive.

Firmato: Filomena Molino - Massimo Pagano notaio (l.s.).

=====

Allegato "A"

Repertorio n. 10.457

Raccolta n. 3.667

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1

Il presente statuto disciplina la "SAN GIUSEPPE Società Cooperativa Sociale" (in seguito: "Cooperativa") con sede in Comune di Sovicille, e durata fino al 31 dicembre 2050.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 2

La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi e ricreativi - finalizzati all'inserimento lavorativo nell'ottica delle pari opportunità e della differenza di genere.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi

della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di gestire in forma associata le attività di cui al comma 8 al fine di ottenere, le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La prestazione dei soci può anche avvenire in forma autonoma o avere ad oggetto l'esercizio di attività professionali.

La Cooperativa assume incarichi da soggetti privati e pubblici, ha per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; a titolo esemplificativo la società potrà svolgere:

- servizi di nido e micronido di infanzia e nuove tipologie di servizi educativi complementari al nido;
- interventi di continuità educativa per il tempo libero e la vacanza, rivolti all'infanzia e all'adolescenza e alla famiglia;

- servizi di sostegno ludico educativo e didattico a favore dell'infanzia ed adolescenza;

- attività di promozione sociale e educativa a favore delle famiglie, degli anziani, dei portatori di handicap, di extracomunitari;

- servizi domiciliari di assistenza sociale e sanitaria di sostegno;

- servizio di baby sitting;

- servizio di baby parking;

- attività culturali e ricreative: dibattiti, spettacoli, concerti, feste, ecc.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità.

La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. E' tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Intendendo contribuire alla tutela del movimento cooperativo

organizzato la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle

Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta con decreto del Ministro del lavoro (in seguito: "Lega"), nonché alle organizzazioni territoriali e settoriali di questa. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa professionale.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi, contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso dell'assemblea dei soci.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

ARTICOLO 4

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-

setto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore all' 80% (ottanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 7 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 5. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 9.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in

contrasto con quella della cooperativa;

c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 3 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 3, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 4, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa:

a) la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione;

b) l'eventuale sovrapprezzo di cui al successivo articolo 21.

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa, considera ritirata la domanda.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

ARTICOLO 6

La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa salva specifica autorizzazione scritta del Presidente di questa previa delibera dell'Assemblea.

L'assegnazione di incarichi lavorativi ai soci della Cooperativa è disciplinata dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.
4. in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi. Il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione della giornata di preavviso non effettuata.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 26.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 8

La decadenza è deliberata dall'assemblea nei confronti dei soci non più in condizioni di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale.

La decadenza è disciplinata dalle medesime disposizioni di legge concernenti le ipotesi di esclusione.

ARTICOLO 9

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa di cui all'oggetto sociale;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 3, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'assemblea;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 10

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate a ai sensi del successivo articolo 24 lettera c), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 11

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che possiedano i requisiti previsti per l'ammissione, l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'assemblea. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ARTICOLO 12

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti

articoli.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'assemblea al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 13

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ARTICOLO 14

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il presidente, se nominato;
- c) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico.

ARTICOLO 15

L'assemblea è composta dai soci cooperatori iscritti da almeno novanta giorni nel relativo libro sociale ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

ARTICOLO 16

Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci con l'elenco delle materie da trattare. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta. Qualora l'Assemblea sia composta da tre soci, la richiesta deve essere formulata da 2 (due) soci.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data, è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, di regola per telegramma, ma con qualunque mezzo idoneo purché in forma scritta, ivi compresa l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale. Anche in mancanza di convocazione, le riunioni dell'Assemblea sono legittime.

timate a deliberare quando vi partecipino tutti i soci aventi

diritto di voto, nonché il collegio sindacale se costituito.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 4 del presente statuto.

ARTICOLO 17

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore Unico; in sua assenza è presieduta dal vice presidente e in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i soci.

In occasione di ogni seduta, il presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea.

ARTICOLO 18

All'assemblea compete tra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8. approvare i regolamenti delle attività sociali.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Sono approvate le deliberazioni che riportano più di metà dei voti dei soci presenti.

Le votazioni sono palesi, tranne quando almeno 2 soci richiedano che siano segrete.

In caso di parità, la proposta è respinta.

In deroga a quanto sopra, per gli oggetti posti all'ordine del giorno di cui ai precedenti numeri 4 e 8 occorre la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole almeno dei tre quinti dei presenti. Per le deliberazioni che modificano l'atto costitutivo il verbale di assemblea deve essere redatto da un notaio.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede

di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico hanno tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate

dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia

di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

ARTICOLO 20

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VI

PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI

ARTICOLO 21

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 23 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono esser ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento.

ARTICOLO 22

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente almeno il 25% all'atto della sottoscrizione, parte restante nei termini da stabilire dall'Assemblea.

ARTICOLO 23

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio dell'Assemblea.

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-

corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 13 e, successivamente sulla destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale a fronte del conferimento della propria attività lavorativa.

Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno in via preliminare ed obbligatoriamente destinati:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) il restante potrà essere destinato, a discrezione dell'Assemblea:

1. a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai soci cooperatori quale dividendo in misura mai superiore a quanto consentito dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con il mantenimento del requisito della mutualità prevalente;

2. ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 59/92;

3. a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 904/77.

L'eventuale utile residuo deve essere destinato a fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma, della legge 59/92.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, fatte salve le destinazioni obbligatorie e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 904/77.

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le quote di capitale versate comprensive dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente rivalutate, nonché i dividendi maturati nell'ultimo esercizio e non riscossi, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

cui al precedente articolo 23, lettera b).

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

ARTICOLO 26

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve Patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Firmato: Filomena Molino - Massimo Pagano notaio (l.s.).

=====

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Registrato a Siena in data 23 dicembre 2004.

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, dell'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia per uso del Registro delle Imprese.

Siena, ventisette dicembre duemilaquattro